



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I APPARTENENTE AL RUOLO DEI DIRIGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005

=====

PREMESSA

Il presente Contratto collettivo integrativo del Ministero dell'interno è stipulato ai sensi dell'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente dell'Area I per il quadriennio normativo 2002/2005, firmato il 21 aprile 2006, ed è lo strumento di applicazione dei principi e dei criteri contenuti nel predetto CCNL.

Con il presente Contratto collettivo integrativo si intende valorizzare il ruolo fondamentale che la dirigenza contrattualizzata svolge sia al centro che in periferia nella gestione dei processi di innovazione in atto e nel perseguimento degli obiettivi posti all'azione amministrativa, nel rispetto dei principi del buon andamento e dell'imparzialità.

Art. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE.

Il presente Contratto integrativo si applica al personale dirigente di prima e di seconda fascia appartenente al ruolo dei dirigenti dell'Area I del Ministero dell'interno, in servizio presso le sedi centrali e periferiche.

L'ipotesi di Contratto integrativo, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria è trasmessa entro cinque giorni agli organismi di cui all'art. 2 del D.Lgs 286/1999 ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio.

Il Contratto integrativo acquista efficacia il giorno successivo alla sottoscrizione ed è valido sino alla stipula del successivo, salvo eventuali modifiche su materie qui regolate che si dovessero rendere necessarie a seguito di processi di riforma del Ministero.

Entro cinque giorni dalla sottoscrizione il presente contratto, stipulato sulla base della procedura prevista dall'art. 5 del citato CCNL 2002/2005, è trasmesso all'ARAN con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

Art. 2 RELAZIONI SINDACALI

Il sistema delle relazioni sindacali è regolato dagli articoli 4, 6, 7,8 e 9 del CCNL 2002 - 2005 relativo al personale dirigente dell' Area I.

Hanno la titolarità della contrattazione e della partecipazione al sistema delle relazioni sindacali le Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL 2002-2005. La delegazione trattante di parte pubblica e quella di parte sindacale è costituita, a livello nazionale di amministrazione, ai sensi dell'art. 13 del medesimo CCNL.

Art. 3 FORME DI PARTECIPAZIONE

Il sistema di relazioni sindacali è improntato alla necessità di rendere costruttivo e trasparente il confronto tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali.

In merito agli istituti di partecipazione previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del CCNL si precisa quanto segue:

a) L'informazione preventiva è data almeno 15 giorni prima dell'inizio della trattativa per la stipula del contratto collettivo integrativo annuale sulla destinazione dei fondi di cui agli artt. 51 e 58 – primo biennio e dai fondi di cui agli artt. 4 e 7 – secondo biennio del CCNL vigente, inviando contestualmente la documentazione necessaria. Nelle altre materie per le quali il CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa, la concertazione o la consultazione, l'informazione preventiva sarà data tempestivamente e, comunque, in tempi tali da consentire l'eventuale richiesta di concertazione nelle ipotesi previste all'art. 7 del medesimo CCNL.

b) Le materie oggetto di informazione preventiva sono, oltre a quelle indicate nell'art. 6 del CCNL 2002-2005, anche le seguenti:

- atti di gestione ed organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario con riferimento alla costituzione dei fondi di posizione e di risultato;
- situazione degli incarichi conferiti e dei posti vacanti, per i quali comunque l'Amministrazione assicura, ai sensi del comma 10 dell'art. 20 del CCNL, la pubblicità tramite la rete intranet di questo Ministero, almeno una volta l'anno;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

- contratto di assicurazione in sede di rinnovo di quello in scadenza o di eventuali variazioni di quello in vigore.

L'informazione successiva è data per le seguenti materie :

- aggiornamento, almeno annuale, sugli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 20 del CCNL;
- comunicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, degli incarichi aggiuntivi conferiti ai sensi dell'art. 60 del CCNL.

c) La concertazione può essere attivata dai rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, nelle forme e per le materie previste dall'art. 7 del medesimo CCNL

d) La consultazione, oltre sulle materie previste dall'art. 8 del CCNL, si svolge anche in relazione alla procedura attivata dall'Amministrazione per la scelta della società di assicurazione, ai sensi dell'art. 66 del CCNL.

Art. 4

MATERIE DI CONTRATTAZIONE

Le materie oggetto di contrattazione integrativa sono quelle di seguito elencate, fermo restando che formeranno oggetto di separati accordi le materie previste dal CCNL che, per loro natura, richiedono tempi e verifiche periodiche:

A) criteri generali per:

- 1) la verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato;
 - 2) attuazione della disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati, al raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché alla realizzazione di specifici progetti;
 - 3) le modalità di determinazione della retribuzione direttamente collegata ai risultati, al raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché alla realizzazione di specifici progetti;
- B) attuazione della pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 10 del CCNL 2002-2005 (Comitato delle pari opportunità) anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

- C) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti;
- D) linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.

Art. 5 RISORSE FINANZIARIE

All'inizio di ogni anno, non appena saranno disponibili i dati relativi, le Parti procedono alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato.

A tal fine saranno resi disponibili dati analitici concernenti:

- la quantificazione iniziale dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato;

- l'importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nell'anno precedente, secondo le modalità di cui agli artt. 51 e 58 del CCNL 2002-2005;
- eventuali disponibilità economiche previste da specifiche disposizioni di legge o regolamenti;
- eventuali risorse aggiuntive di cui all'art. 43 della legge 449/1997;
- importo della spesa sostenuta per retribuzione di posizione relativa ai dirigenti effettivamente in servizio;
- somme rese disponibili da altre Amministrazioni dalle quali provengono dirigenti immessi dall'esterno ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 165/2001.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Art. 6

CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Le Parti concordano che resti ferma la destinazione delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia nella misura dell'85% per la componente di posizione e del 15% per quella collegata al risultato, come previsto all'art. 57, comma 1, del CCNL 2002-2005.

In relazione a quanto previsto all'art. 58, comma 8, del medesimo CCNL, eventuali risorse destinate alla retribuzione di posizione che, a consuntivo, risultassero ancora disponibili, vengono utilizzate per la retribuzione di posizione e di risultato relativa all'incarico conferito ed all'eventuale incarico ad interim secondo i criteri che verranno stabiliti in sede di separata contrattazione.

Art. 7

CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI

1. Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo dell'Amministrazione dell'Interno e a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico. L'incarico viene conferito, con provvedimento dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001. Il provvedimento individua l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dal Ministro nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto;
2. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, in base ai seguenti criteri generali:
 - natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
 - attitudini e capacità professionale del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro;



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

- rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti;
3. Una volta esperita la procedura stabilita con decreto del Ministro dell'interno, si provvederà al conferimento dell'incarico previo confronto con il dirigente in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell'oggetto dell'incarico, nonché ai risultati da conseguire;
 4. Il conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 165/2001, relativo al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, formerà oggetto di separato accordo.

5. I criteri generali relativi all'affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali, nonché quelli concernenti le relative procedure, sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione.

Art. 8
INCOMPATIBILITA'

L'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza ovvero da società o persone fisiche che svolgono attività d'impresa o commerciale, di cui all'art.53, c.5, del D.lgs.165/2001, è disposta dall'organo competente entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 9
SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE

Nelle ipotesi di vacanza di organico ovvero di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico assente con diritto alla conservazione del posto, la reggenza dell'ufficio può essere affidata ad un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con un incarico ad interim. Ai sensi dell'art. 61 del CCNL stipulato il 21 aprile 2006, il trattamento economico complessivo del dirigente, per i periodi di sostituzione, è integrato, nell'ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo da individuare con separata contrattazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Art. 10
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Qualora l'Amministrazione, in mancanza di una espressa valutazione negativa, alla scadenza dell'incarico non intenda riconfermare lo stesso, conferirà al dirigente con provvedimento motivato un altro incarico di pari valore economico.

Ove non siano disponibili posizioni dirigenziali vacanti di pari fascia ovvero le stesse richiedano il possesso di specifici titoli di studio e professionali, con separato accordo verranno definiti i criteri per regolare gli effetti economici correlati all'attribuzione di un eventuale incarico di importo inferiore.

La medesima disciplina si applica anche nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio o una loro diversa graduazione.

Art.11

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' E COMITATO PER IL MOBBING

Le Parti concordano di istituire un Comitato paritetico per le pari opportunità ed uno per il mobbing per lo svolgimento dei compiti previsti agli artt. 10 e 11 del CCNL 2002-2005.

Art. 12

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Le Parti individuano nella formazione e aggiornamento dei dirigenti dell'Area I un fattore decisivo al fine di assicurare il costante adeguamento delle competenze allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento, nell'ottica di perseguire obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione e di incremento della qualità dei servizi resi al cittadino.

L'attività formativa e di aggiornamento professionale dei dirigenti si svolge secondo i seguenti criteri generali:

- la formazione e l'aggiornamento professionale vertono sia su tematiche di interesse generale della pubblica amministrazione, che su questioni specifiche relative al Ministero dell'interno;
- in concomitanza con rilevanti innovazioni normative in settori di interesse per



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

l'attività di questa Amministrazione, soprattutto riguardanti l'ampliamento dell'autonomia dei dirigenti, le modifiche normative in tutte le materie relative all'ambito di competenza dell'Area I, saranno tempestivamente organizzate idonee iniziative di aggiornamento destinate ai dirigenti, con priorità per argomenti e temi innovativi che riguardano processi di immediata attuazione;

- si ricorrerà all'utilizzo di procedure di e-learning e in caso di necessità saranno adottati criteri di rotazione per la partecipazione dei dirigenti alle attività formative.

L'attività formativa sarà disciplinata ogni anno attraverso specifici accordi che individueranno i percorsi formativi destinati ai dirigenti. A tal fine, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, organo istituzionale preposto alla formazione del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, programmerà gli opportuni percorsi formativi sia autonomamente che nell'ambito di iniziative attivate da Scuole di formazione pubbliche (in primo luogo l'istituenda Agenzia per la formazione) ed Istituti privati per l'aggiornamento professionale del personale dirigente.

Art. 13

DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto nel presente contratto integrativo, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge ed a quelle del CCNL del personale dirigente dell'Area I.

Roma, 9 luglio 2007

Per l'Amministrazione

Il Capo Dipartimento
Prefetto Giuseppe Procaccini

Direttore centrale risorse umane
Prefetto Luciana Lamorgese

Per le Organizzazioni sindacali
CGIL FP f.to

CISL FPS f.to

UIL PA f.to

CONFSAL – UNSA f.to

DIRSTAT dichiar. a verbale

CIDA/UNADIS/MINISTERI f.to